

**DELIBERAZIONE 21 MAGGIO 2015**  
**237/2015/R/EEL**

**DETERMINAZIONE A CONSUNTIVO DEL CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI RICONOSCIUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A., PER L'ANNO 2014**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 maggio 2015

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 18 dicembre 2008;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 5 luglio 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 28 dicembre 2012;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 11 dicembre 2013 (di seguito: decreto 11 dicembre 2013);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014, recante “Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- il Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico economiche per lo scambio sul posto, in ultimo modificato con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2011, ARG/elt 181/11 (di seguito: TISP);
- il Testo integrato del monitoraggio del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento, in ultimo modificato con deliberazione 2 maggio 2013, 181/2013/R/eel (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2010, ARG/gas 193/10 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/gas 193/10);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 12 aprile 2012, 140/2012/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 343/2012/R/efr e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/R/com, (di seguito: deliberazione 509/2012/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012 570/2012/R/efr;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012 573/2012/R/eel, (di seguito: deliberazione 573/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2013, 163/2013/R/com (di seguito: deliberazione 163/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 24 aprile 2013, 171/2013/R/;
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 250/2013/R/efr;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC);
- la deliberazione dell’Autorità 13 marzo 2014, 105/2014/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2014, 253/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 253/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2015, 116/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 116/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2015 242/2015/R/eel;
- la comunicazione del Gestore dei Servizi Energetici-GSE S.p.A (di seguito: GSE) del 21 aprile 2015, prot. Autorità n. 13212 del 23 aprile 2015 (di seguito: comunicazione 23 aprile 2015), recante il consuntivo gestionale del 2014, come successivamente aggiornato con comunicazioni via e-mail del 4 maggio 2015, prot. Autorità n. 14195, del 5 maggio 2015 (di seguito: comunicazione 5 maggio 2015);
- le comunicazioni del GSE all’Autorità del 13 maggio 2015 e del 14 maggio 2015 (prot. Autorità n. 15785 e prot. n. 15786 del 18 maggio 2015), recanti chiarimenti e ulteriori informazioni in relazione ai costi a consuntivo;
- la comunicazione del GSE all’Autorità del 14 maggio 2015 (prot. n. 15790 del 18 maggio 2015) recante una prima simulazione preliminare dei conti separati afferenti le partite a margine e relativa ai dati di consuntivo gestionale 2014;
- la comunicazione del GSE all’Autorità del 15 maggio 2015 (prot. Autorità n. 15787, del 18 maggio 2015), recante la rendicontazione dei costi del progetto SEU/SEESEU;
- la comunicazione del GSE, del 15 maggio 2015 (prot. Autorità n. 15899 del 18 maggio 2015), recante dichiarazione dei costi sostenuti nel 2014 per lo svolgimento delle attività previste dal TIMM;
- il Bilancio consolidato e d’esercizio 2013, del GSE.

**CONSIDERATO CHE:**

- il DPCM 11 maggio 2004 innova l’assetto della società esercente i servizi di trasmissione e di dispacciamento prevedendo che siano trasferiti a Terna le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Gestore della rete, ad eccezione:
  - a. dei beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all’articolo 3, commi 12 e 13, e di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 79/99, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo 387/03;
  - b. delle partecipazioni detenute nelle società Gestore del Mercato Elettrico S.p.a. ed Acquirente Unico S.p.a.;
  - c. degli eventuali oneri, ed i relativi eventuali stanziamenti di copertura, di natura risarcitoria e sanzionatoria per le attività poste in essere - fino alla data di efficacia del trasferimento - dallo stesso Gestore della rete;
 che restano in capo alla società residuante dal predetto trasferimento, vale a dire alla società Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.A.;

- dal 1 ottobre 2006, la società Gestore del Sistema Elettrico - GRTN S.p.A. ha cambiato la propria denominazione in Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A.;
- l'Assemblea degli azionisti del Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A., convocata in seduta straordinaria il 18 novembre 2009, ha deliberato il cambio della denominazione della società da Gestore dei Servizi Elettrici-GSE S.p.A. a Gestore dei Servizi Energetici-GSE S.p.A.;
- l'articolo 49, comma 2, del TIT prevede che i costi sostenuti dal GSE per lo svolgimento di specifiche attività rilevanti per l'incentivazione delle fonti rinnovabili siano posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 47, comma 47.1, lettera b), del medesimo TIT;
- ai sensi dell'articolo 9, del TIMM l'Autorità garantisce la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, commi 3.1, 3.2 e 3.3, del medesimo TIMM, in materia di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio nell'anno 2014, se non già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- la deliberazione GOP 71/09, che identifica un primo elenco di attività svolte in avvalimento dal GSE, prevede che gli oneri derivanti dalle attività di cui al punto 2, lettera a), della sopracitata deliberazione, siano posti a carico del medesimo Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- la deliberazione 509/2012/R/com ha rinnovato la validità del Disciplinare di avvalimento, approvato con deliberazione GOP 71/09, per il triennio 2013-2015 e aggiornato le attività oggetto di avvalimento;
- il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate è alimentato dalla componente tariffaria A3;
- l'articolo 10, del decreto interministeriale 5 luglio 2012, che disciplina le modalità di incentivazione dell'energia elettrica da fonte fotovoltaica, prevede che i soggetti che richiedono l'accesso ai meccanismi di incentivazione, di cui al medesimo decreto, devono corrispondere, al GSE, un contributo per le spese di istruttoria e per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo;
- l'articolo 21, del decreto interministeriale 6 luglio 2012, prevede che i soggetti che richiedono l'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica derivante da altre fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, di cui al medesimo decreto, devono corrispondere, al GSE, un contributo per le spese di istruttoria e per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo;
- l'articolo 5, del decreto 11 dicembre 2013, prevede che a decorrere dall'anno 2013 i soggetti obbligati devono versare al GSE i corrispettivi a copertura delle competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti;
- con la deliberazione 573/2012/R/eel, l'Autorità ha definito le regole di separazione contabile da applicare al GSE, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, al fine di assicurare:
  - la corretta attribuzione dei costi sostenuti dal GSE nella gestione delle attività;

- l'assenza di discriminazioni, ovvero trasferimenti incrociati di risorse tra le diverse attività svolte dal GSE;
- la disponibilità delle informazioni utili alla quantificazione del capitale investito dal GSE per lo svolgimento delle attività oggetto di remunerazione a carico del sistema elettrico;
- un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale del GSE nelle diverse attività in cui opera anche al fine di adottare una regolazione incentivante per il GSE, anche basata su obiettivi pluriennali di recupero di efficienza;
- con la deliberazione 163/2013/R/com, in attuazione di quanto previsto dal comma 3.2, della deliberazione 573/2012/R/com, l'Autorità ha approvato le "Disposizioni finali dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling*) per il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.P.A e ai relativi obblighi di comunicazione (UGSE)".

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con le comunicazioni richiamate in premessa, il GSE ha fornito all'Autorità dati e informazioni relative ai costi sostenuti nell'anno 2014;
- su richiesta della Direzione Infrastrutture dell'Autorità, il GSE ha, altresì, fornito una simulazione preliminare dei conti separati afferenti le partite a margine del consuntivo gestionale 2014, a supporto della definizione del corrispettivo 2014, coerentemente con la metodologia prevista dalla delibera 163/2013/R/com;
- i conti separati, di cui al precedente alinea, comprensivi anche delle partite passanti e dello Stato Patrimoniale, saranno completati e trasmessi a valle dell'approvazione del bilancio d'esercizio, con le tempistiche indicate nella deliberazione 163/2013/R/com;
- le fonti di copertura dei costi di funzionamento del GSE, a valere sui conti di gestione della Cassa conguaglio del settore elettrico, potranno essere individuate con precisione in relazione alla diversa incidenza delle diversificate attività svolte, solo una volta disponibili i conti annuali separati redatti ai sensi della deliberazione 163/2013/R/com;
- a partire dall'anno 2008 sono stati riconosciuti, al GSE, i proventi delle partecipazioni e che tali proventi, per l'anno 2014, risultano, secondo quanto indicato nella comunicazione del 5 maggio 2015, pari a 15,5 milioni di euro;
- con la deliberazione 254/2014/R/eel, l'Autorità ha disposto che il tasso da riconoscere ai fini della remunerazione del capitale del GSE sia uniformato a quello utilizzato per la determinazione del corrispettivo di funzionamento, nel medesimo anno di riferimento, della società Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: Acquirente Unico);
- con la deliberazione 116/2015/R/eel, l'Autorità ha disposto che il tasso da riconoscere ai fini della determinazione della remunerazione, di cui al precedente punto, sia fissato pari a 5,09%, in riduzione di circa 1,43 punti rispetto al valore

dell'anno scorso, corrispondente al rendimento medio annuale, per l'anno 2014, del BTP decennale *benchmark*, rilevato dalla Banca d'Italia, maggiorato di 2,2 punti percentuali;

- il patrimonio netto del GSE alla chiusura dell'esercizio relativo all'anno 2013, rilevante ai fini della determinazione del corrispettivo di funzionamento del GSE per l'anno 2014, è risultato pari a 143,84 milioni di euro;
- l'Assemblea degli azionisti del GSE, in data 22 luglio 2014, ha deliberato di destinare a dividendo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale unico azionista, 9 milioni di euro;
- alla medesima data, il valore delle partecipazioni del GSE nelle società controllate, risultava pari a circa 16,5 milioni di euro;
- con la deliberazione 254/2014/R/eel, l'Autorità ha disposto di riconoscere un corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2014 a titolo di acconto, salvo conguaglio, pari a 8,7 milioni di euro;
- la determinazione a consuntivo del corrispettivo di funzionamento risulta inferiore rispetto al valore riconosciuto nel 2013 nonché all'acconto di cui al precedente alinea, sia come conseguenza della precedente richiamata riduzione della remunerazione del capitale, sia per l'aumento del margine tra ricavi energetici regolati e relativi costi, anche per l'effetto del pagamento diretto da parte dei produttori incentivati dei costi relativi alle istruttorie.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- confermare il criterio di riconoscimento a consuntivo dei costi di funzionamento del GSE adottato a partire dal 2008 e, pertanto, in sostanziale coerenza con le determinazioni adottate dall'Autorità per gli anni precedenti, stabilire il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2014 in modo tale da assicurare al GSE, al netto dei proventi delle partecipazioni, una remunerazione, prima delle imposte, del proprio patrimonio netto, detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate;
- ai fini della determinazione della remunerazione del patrimonio netto del GSE, applicare la medesima maggiorazione del rendimento medio annuo del BTP decennale *benchmark*, già applicata in sede di determinazione del corrispettivo di Acquirente Unico per l'anno 2014, pari al 2,2%;
- che, pertanto, il tasso da riconoscere ai fini della remunerazione, di cui al precedente alinea, sia fissato pari al 5,09%, corrispondente al rendimento medio annuale, per l'anno 2014, del BTP decennale *benchmark*, rilevato dalla Banca d'Italia, maggiorato di 2,2 punti percentuali;
- che, a partire da detto valore, risulti, altresì, necessario tener conto dei dividendi distribuiti nel corso del 2014, riducendo di un corrispondente valore il patrimonio oggetto di remunerazione, a partire dalla data di approvazione dei dividendi medesimi

## **DELIBERA**

1. di disporre che il corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento del GSE per l'anno 2014 sia tale da assicurare al GSE una remunerazione, prima delle imposte, del 5,09% del patrimonio netto, detratto il valore delle partecipazioni del medesimo GSE nelle società controllate e il valore dei dividendi distribuiti a partire dalla data di approvazione della distribuzione dei dividendi medesimi, oltre ai proventi delle partecipazioni;
2. di prevedere che la differenza tra il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento 2014 e l'importo da riconoscere a conguaglio, nelle more di quanto previsto al successivo punto 3, sia destinato alla copertura degli oneri di cui alla componente A3;
3. di prevedere che, con successivo provvedimento, a seguito dell'invio dei conti annuali separati, come previsto dalla deliberazione 163/2013/R/com, vengano date disposizioni, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, su come ripartire l'onere riconosciuto per il funzionamento del GSE tra i conti di gestione pertinenti alle diverse attività svolte;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al GSE e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

21 maggio 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*